A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDE

Como, ottobre 2026

Circolare Mensile in materia di lavoro e previdenza

1. Le novità del mese

Ottobre in pillole pag 2

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Le misure del DLgs. 179/2026 per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nel lavoro pag 8

Nuova funzionalità INPS per le domande di rimborso di somme indebitamente versate pag 10

La regolarizzazione contributiva successiva alla domanda di pensionamento pag 12

Indennità di licenziamento più elevate per i dipendenti delle PMI pag 14

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di ottobre in pillole pag 16

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di novembre 2026 pag 17

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Istruzioni INPS per la fruizione del "*bonus* mamme" 2026 pag 19

Piazzale Gerbetto 6 – 22100 Como (CO)
Tel. +39 031 266 968 – Fax. +39 031 267 361
info@studiodotcom.it – www.studiodotcom.it

OTTOBRE IN PILLOLE

INPS - LIMITI DIMENSIONALI PER LE IMPRESE ARTIGIANE IN EDILIZIA

Con il messaggio 5.10.2026 n. 3145, l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine ai limiti dimensionali per le imprese artigiane operanti nel settore edile. In particolare, per le imprese di costruzioni edili, l'art. 4 co. 1 lett. e) della L. 443/85 fissa il limite dimensionale a 10 dipendenti, elevabile a 14 a condizione che i lavoratori aggiuntivi siano apprendisti. Tale limite, contraddistinto dal codice di autorizzazione (CA) "5G", si applica anche alle imprese che non esercitano l'attività di costruzione in senso stretto, non trovando applicazione, per queste ultime, il diverso limite dimensionale di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) della L. 443/85, contraddistinto dal CA "5C".
Tuttavia, le imprese con Codice Statistico Contributivo (CSC) 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 che non svolgono prevalentemente attività di installazione di impianti nell'ambito della costruzione di edifici sono invece soggette al limite previsto dall'art. 4 co. 1 lett. a) della L. 443/85. Dal 23.10.2026, tali imprese, già contraddistinte dal CA "5G", possono pertanto presentare un'apposita dichiarazione tramite lo *Smart Task* "Limiti impresa impiantistica artigiana": a seguito della dichiarazione sarà attribuito il CA "4X", che consentirà l'attribuzione del CA "5C", con conseguente applicazione del limite dimensionale previsto dall'art. 4 co. 1 lett. a) della L. 443/85.

CORTE DI CASSAZIONE - NATURA DELLE QUOTE DI TFR DA VERSARE AL FONDO DI TESORERIA

Con la sentenza 7.10.2026 n. 26356, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito il contrasto sorto in giurisprudenza circa la natura retributiva o previdenziale delle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria presso l'INPS ai sensi dell'art. 1 co. 755 ss. della L. 296/2006.
In particolare, è stato affermato che:

- il TFR, anche nel regime introdotto dall'art. 1 co. 755 - 757 della citata L. 296/2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale;
- le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto;
- il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di TFR maturate dopo l'1.1.2007 e non versate al Fondo di Tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale, che conserva la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il TFR.

MINISTERO DEL LAVORO - NUOVE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SIISL

Con il DM 5.10.2026 n. 134, il Ministero del Lavoro è intervenuto sulla disciplina del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), definendone le nuove modalità di utilizzo in attuazione dell'art. 14 del DL 159/2025, con particolare riferimento alla pubblicazione sulla piattaforma delle offerte di lavoro (*vacancy*), all'invio delle comunicazioni obbligatorie, nonché all'obbligo, per le Agenzie per il lavoro (APL), di pubblicare sulla piattaforma le posizioni di lavoro gestite.
A venire in rilievo è, in particolar modo, la previsione di cui all'art. 3 del DM, che subordina, a decorrere dall'1.4.2026, il riconoscimento dei benefici contributivi in favore dei datori di lavoro privati alla pubblicazione della disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL. Il decreto fa propria una nozione ampia di benefici contributivi, intendendosi per tali gli sgravi contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, europee e nazionali, che comportano riduzioni o esoneri della contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi quelli rientranti nel campo di applicazione del DLgs. 184/2025. Il co. 2 del menzionato art. 3 precisa tuttavia che, in via sperimentale fino al 30.11.2026, la pubblicazione della posizione di lavoro ai fini dell'ottenimento del beneficio contributivo può essere effettuata anche successivamente

all'assunzione. In tale ipotesi la *vacancy* è automaticamente archiviata dal SIISL e non è visualizzabile ai candidati iscritti al sistema.

CORTE DI CASSAZIONE - LEGITTIMITÀ DEL DISTACCO TRANSNAZIONALE

Con la pronuncia 14173/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che la presenza del formulario E101, oggi modello A1, che certifica la posizione contributiva nel paese di origine, non impedisce e non esclude che il distacco transnazionale risulti, di fatto, privo dei requisiti di legittimità previsti per legge e possa, pertanto, essere sanzionato.
In particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito che, proprio al fine di evitare comportamenti elusivi e/o fraudolenti, volti a strumentalizzare il diritto dell'Unione europea, al giudice dello Stato "ospitante" non può essere negato il potere-dovere di accertare – pur in presenza di certificati E101 – se i soggetti cui si contesti l'impiego di lavoratori fraudolentemente distaccati possano essere considerati responsabili degli obblighi datoriali in base al diritto nazionale applicabile.

INPS - NUOVA PROCEDURA DI RIMBORSO PER LE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE

Con il messaggio 13.10.2026 n. 3247, l'INPS ha annunciato il rilascio di un servizio *on line* che, tramite un unico punto di accesso per tutte le gestioni previdenziali, consente di gestire le domande di rimborso di somme indebitamente versate.
Nella fase iniziale, potranno essere presentate le istanze di rimborso relative alle somme disponibili presso la Gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95 e, successivamente, la funzionalità verrà estesa a tutte le altre gestioni dell'INPS.
Operativamente, ai fini della presentazione dell'istanza, il contribuente (o l'intermediario) dovrà accedere al "Cassetto previdenziale del contribuente" mediante la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) e selezionare "Altri Servizi" e "Domanda Rimborso Unico".
Attraverso il servizio "Domanda Rimborso Unico", il contribuente e l'intermediario delegato possono:

- compilare e inviare un'istanza di rimborso per i contributi versati in eccedenza;
- consultare le domande presentate e riprendere la compilazione di quelle salvate in bozza;
- verificare lo stato di lavorazione.

MINISTERO DEL LAVORO - SIMULATORI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con un comunicato pubblicato in data 14.10.2026, il Ministero del Lavoro ha annunciato di aver predisposto due nuovi simulatori *on line* destinati a offrire a lavoratori e imprese un supporto concreto nella comprensione delle opportunità offerte dalla previdenza complementare.
Il primo simulatore è dedicato ai lavoratori e fornisce una stima indicativa della pensione futura, confrontando la prestazione attesa dal sistema previdenziale pubblico con quella potenzialmente derivante dall'adesione a una forma pensionistica complementare. Inoltre, è possibile esplorare scenari differenti e valutare il contributo che la previdenza complementare può offrire all'integrazione del reddito pensionistico.
Il secondo simulatore è invece dedicato alle imprese e permette di stimare i vantaggi fiscali e contributivi, nonché le misure compensative previste per i datori di lavoro che destinano il TFR dei dipendenti ai fondi pensione. Inoltre, è possibile confrontare tali benefici con i potenziali costi associati ad altre forme di finanziamento, fornendo elementi utili a valutare le diverse opzioni disponibili.
Nell'occasione, il Ministero ha precisato che le elaborazioni prodotte dai simulatori non hanno valore certificativo né costituiscono attestazioni ufficiali, in quanto si tratta di stime orientative, basate sui dati inseriti dagli utenti e sulle ipotesi di calcolo adottate.

CORTE DI CASSAZIONE - INCUMULABILITÀ TRA QUOTA 100 E I REDDITI DI LAVORO

Con la sentenza 14.10.2026 n. 26864, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di cumulo tra la pensione c.d. "Quota 100" e i redditi di lavoro dipendente o autonomo.
Nell'occasione, è stato chiarito che il divieto di cumulo di cui all'art. 14 co. 3 del DL 4/2019, deve essere inteso nel senso che il pensionato, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non può godere di due trattamenti, pensionistico e da lavoro. Ne consegue, in caso di violazione del divieto, la riduzione del trattamento pensionistico, complessivamente considerato, ossia riferito all'intero arco temporale preso in considerazione dalla norma, in misura corrispondente al guadagno derivante dalla ripresa dell'attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica collocazione temporale della stessa.
La pensione è pertanto diminuita in misura pari all'ammontare del reddito da lavoro percepito nell'intero periodo.

INPS - ISTRUZIONI PER IL C.D. "*BONUS* MAMME" 2026

Con la circ. 16.10.2026 n. 106, l'INPS fornisce le istruzioni operative per l'accesso al nuovo *bonus* mamme 2026 *ex* art. 1 co. 207 della L. 199/2025, pari a 60,00 euro per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo.
Le lavoratrici devono:

- essere madri con due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, o con tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo). Il requisito relativo al numero dei figli deve sussistere alla data dell'1.1.2026 o si deve perfezionare entro il 31.12.2026;
- essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse, e la Gestione separata;
- avere redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2026 pari o inferiore a 40.000,00 euro annui.

Per accedere al contributo sarà necessario presentare domanda all'INPS; la data di apertura del servizio per la presentazione delle domande sarà comunicata dall'Istituto con successivo messaggio.

INPS - SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI *BONUS* MAMME 2026

Con il messaggio 20.10.2026 n. 3343, l'INPS ha comunicato l'apertura del servizio per la presentazione delle domande relative al *bonus* mamme 2026, previsto dall'art. 1 co. 207 della L. 199/2025.
Per la compilazione della domanda occorre autenticarsi sul sito dell'INPS e accedere al "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche". È possibile presentare la domanda anche tramite il *contact center* multicanale o gli Istituti di patronato.
La domanda deve essere presentata entro il 31.12.2026, ovvero entro il 31.1.2027 se il requisito si perfeziona nel mese di dicembre 2026.
All'interno del servizio sarà possibile:

- accedere alle ricevute e alla documentazione prodotte dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento;
- consultare il provvedimento di accoglimento, accoglimento parziale (ovverosia solo per alcune mensilità) o di rigetto della domanda.

L'importo sarà erogato in unica soluzione nel mese di dicembre 2026. Se l'istruttoria non potrà essere conclusa in tempo utile per il pagamento nel mese di dicembre, le somme spettanti saranno corrisposte dal mese di gennaio 2027.

INPS - INCENTIVI ALL'AUTOIMPIEGO NEI SETTORI STRATEGICI PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE

Con il comunicato stampa 20.10.2026, l'INPS ha fornito alcune indicazioni sul quadro normativo e sullo stato delle attività relative al contributo per l'autoimprenditorialità *ex* art. 21 co. 3 del DL 60/2024, destinato a giovani disoccupati *under* 35 che hanno avviato sul territorio nazionale, dall'1.7.2024 al 31.12.2025, un'attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
L'INPS gestisce la prestazione e verifica, in sede istruttoria, i requisiti mediante la consultazione delle informazioni disponibili e certificate nelle proprie banche dati e delle informazioni di altre banche dati esterne (come quella del Ministero del Lavoro per la verifica dello stato occupazionale).
Tenuto conto della complessità delle verifiche, che ha determinato un rallentamento nella conclusione dei procedimenti, viene precisato che man mano che vengono acquisite le informazioni mancanti e confermata la sussistenza di tutti i requisiti, l'INPS disporrà il pagamento delle somme spettanti.

INPS - ISTRUZIONI PER IL RISCATTO DEL CONGEDO PER I MALATI ONCOLOGICI

Con la circ. 22.10.2026 n. 108, l'INPS ha fornito le istruzioni per applicare la disciplina del riscatto del periodo di congedo introdotto dall'art. 1 co. 1 della L. 106/2025 in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Si precisa che l'anzianità contributiva acquisita per effetto di tale riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.
I periodi di congedo riscattabili non possono essere antecedenti al 9.8.2025 né eccedere il limite di 24 mesi, continuativi o frazionati, nell'arco della vita lavorativa.
L'interessato deve produrre apposita documentazione del rapporto di lavoro, risalente al periodo del congedo, idonea a comprovare che il medesimo sia stato concesso e fruito ai sensi dell'indicata norma.
La domanda di riscatto può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite e non si richiede che il rapporto di lavoro sia in essere al momento della domanda.
I periodi oggetto di riscatto sono valutati con le regole del "sistema contributivo".

ISTAT - TASSO ANNUO DI CAPITALIZZAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI

Con una comunicazione dell'ISTAT pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro in data 21.10.2026, è stato reso noto il valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all'anno 2026, determinato con le modalità di calcolo di cui all'art. 1 co. 9 della L. 335/95.
Nel dettaglio, si rende noto che il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei 5 anni precedenti il 2026, risulta pari a 0,063359 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,063359.
Come ricordato dagli Autori, il citato tasso annuo di capitalizzazione trova applicazione sulle pensioni liquidate a partire dal 2027.
Nel merito, si precisa che il metodo di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici introdotto dalla L. 335/95, stabilisce che i contributi previdenziali vengano accantonati e rivalutati annualmente di una percentuale pari al tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale nei 5 anni precedenti, in questo caso per il periodo 2021/2025.

INL - ASSUNZIONE DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Con la nota 12.10.2026 n. 2221, l'Ispettorato nazionale del Lavoro è intervenuto con riferimento alla disciplina della protezione internazionale alla luce delle novità introdotte dal DL 100/2026.
Sul punto, si ricorda che gli istituti coinvolti dalla revisione sono quelli regolati agli artt. 26, 26-*bis* e 26-*ter* del DLgs. 25/2008 e riguardano la presentazione, la registrazione e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Tra le varie, l'INL ricorda che l'art. 17 del DL 100/2026 ha previsto un regime transitorio dal 12.6.2026 al 30.4.2027, in ragione del quale vengono unificate le fasi di registrazione e formalizzazione della domanda.
In tale periodo transitorio verrà rilasciato un apposito documento nominativo in seguito alla fase di registrazione che, terminato il regime transitorio, conseguirà alla distinta fase di formalizzazione e prevederà la validazione della Prefettura.
Sul punto, l'Ispettorato chiarisce che già con il rilascio del documento relativo alla fase di registrazione, data l'equivalenza con quello della formalizzazione, al richiedente protezione internazionale sarà consentito il soggiorno regolare nel territorio nazionale nonché l'accesso al lavoro decorsi 90 giorni dalla data del rilascio.

CORTE COSTITUZIONALE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO NELLE IMPRESE DI PICCOLE DIMENSIONI

Con la sentenza 22.10.2026 n. 174, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 8 della L. 604/66 limitatamente alle parole "*, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro*".
I giudici evidenziano che l'art. 8 della L. 604/66 replica tutti i vizi di legittimità costituzionale riscontrati con la sentenza 118/2025 in relazione al tetto indennitario di 6 mensilità di cui all'art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2015, che è stato eliminato.
Tale norma, nell'ultimo periodo, comunque prevede la possibilità di maggiorare l'indennità risarcitoria fino a 10 mensilità, per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 10 anni, e fino a 14 mensilità, per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, "se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro".
Il riferimento al requisito dimensionale è però irrilevante; è stato così eliminato al fine di consentire l'ampliamento della forbice entro cui può spaziare la discrezionalità del giudice in favore di tutti i "vecchi assunti" nelle imprese di minori dimensioni.

INL -FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NELL'ACCORDO STATO-REGIONI 17.4.2025

Con la nota 27.10.2026 n. 2377, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha esaminato l'impatto delle novità in materia di formazione previste dall'Accordo Stato-Regioni (ASR) del 17.4.2025 e dall'art. 1-bis del DL 159/2025.
Il datore di lavoro deve fornire la formazione al lavoratore in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro (art. 37 del DLgs. 81/2008).
In merito, l'INL attualizza il contenuto della circ. 3/2021 precisando che:

- ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività per lavoro nero è sufficiente che l'attività formativa sia programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile;
- il verbale di prescrizione, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 758/1994, deve fissare, "per la regolarizzazione", un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi di formazione.

Infine, l'INL precisa che la deroga formativa per i datori di lavoro dei settori turistico-ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande non esonera gli stessi da avviare tempestivamente il

percorso formativo dei dipendenti attraverso azioni propedeutiche (tale deroga riguarda la fase conclusiva del percorso formativo).

INPS - MODELLO "SR212" PER LO SPORTELLO MALATTIA A PAGAMENTO DIRETTO

Con il messaggio 29.10.2026 n. 3484, l'INPS ha annunciato il rilascio di un modulo cartaceo denominato "SR212", utilizzabile in via transitoria e del tutto eccezionale dai lavoratori privi di credenziali digitali che intendono avvalersi del servizio telematico "Sportello malattia a pagamento diretto", per ottenere l'erogazione dell'indennità economica di malattia direttamente dall'INPS.
Si ricorda che tale servizio, presente sul sito *www.inps.it*, ha la finalità di agevolare la trasmissione dei dati utili all'istruttoria delle pratiche, contribuendo a ridurre i tempi di lavorazione da parte dell'INPS.
Il modulo "SR212" e l'eventuale documentazione allegata dovranno essere trasmessi dal lavoratore alla competente Sede INPS, tramite PEC, o con raccomandata con avviso di ricevimento (A/R), avente a oggetto "Trasmissione modello COD. SR 212".

INPS - NUOVA CONVENZIONE PER LE CAMPAGNE RED ORDINARIE E SOLLECITI

Con il messaggio 3.10.2026 n. 3559, l'INPS ha reso noto di aver adottato un nuovo schema di convenzione con i soggetti abilitati all'assistenza fiscale di cui al DLgs. 241/97, per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali rilevanti (modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modello ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali.
La convenzione in argomento si riferisce alle Campagne RED Ordinarie 2026 (anno reddito 2025) e 2027 (anno reddito 2026) e Solleciti 2025 (anno reddito 2024) e Solleciti 2026 (anno reddito 2025), Dichiarazioni di responsabilità (DICH. RESP.), Ordinarie 2026 e 2027.
In termini operativi, i soggetti interessati alla sottoscrizione della convenzione devono inoltrare l'apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica Convenzioni.CAF@inps.it, avvalendosi del modello "MV73", a uso dei CAF, o del modello "MV74", a uso dei liberi professionisti.
Le istanze di convenzionamento possono essere formalizzate entro e non oltre il termine perentorio del 31.12.2026.

INPS - COMUNICAZIONE RAGGIUNGIMENTO DEL MASSIMALE ANNUO PER LA GESTIONE SEPARATA

Con il messaggio 4.11.2026 n. 3575, l'INPS ha comunicato che, a seguito del completamento delle attività di reingegnerizzazione del punto di accesso unico per le domande di rimborso delle somme indebitamente versate (cfr. messaggio INPS 13.10.2026 n. 3247), sono state riattivate le comunicazioni tramite il canale "MyINPS" per i lavoratori parasubordinati, relative all'avvenuto raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2 co. 18 della L. 335/95, per l'anno corrente, sulla base dei dati dell'imponibile previdenziale esposto nei flussi UniEmens.
Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha reso noto che dal corrente mese di novembre 2026 saranno, inoltre, inviate sia ai lavoratori parasubordinati sia ai committenti, le comunicazioni relative agli importi dei contributi versati in eccedenza rispetto al massimale annuo della base contributiva e pensionabile e disponibili per gli anni 2024 e 2025.
Si precisa che in questo primo invio sono esclusi temporaneamente i lavoratori sportivi dilettantistici iscritti alla Gestione separata.

LE MISURE DEL DLGS. 179/2026 PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL LAVORO

Con il DLgs. 179/2026, emanato al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2024/1689 (c.d. "AI Act") in materia di intelligenza artificiale, sono state introdotte anche specifiche disposizioni che riguardano le tutele dei lavoratori.

Con il DLgs. 179/2026, il Legislatore ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di intelligenza artificiale alle disposizioni e ai principi del regolamento UE 2024/1689 (c.d. "AI Act").
Con l'occasione, sono state introdotte anche specifiche disposizioni per regolamentare l'utilizzo di sistemi di Intelligenza artificiale in ambito lavorativo, con una particolare attenzione rivolta alla salvaguardia delle tutele per i lavoratori dipendenti.
In particolare, gli ambiti di intervento in questione riguardano:

- le politiche attive del lavoro;
- la tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di IA;
- la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Percorsi di alfabetizzazione IA e politiche attive del lavoro

L'art. 39 co. 4 del provvedimento in parola richiede, al fine di rafforzare il raccordo tra i percorsi di alfabetizzazione degli adulti all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e le politiche attive del lavoro, che il Ministero del Lavoro assicuri l'integrazione delle competenze acquisite nell'ambito dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) nei sistemi informativi nazionali a supporto dell'orientamento, della certificazione delle competenze e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'interoperabilità con le piattaforme digitali nazionali dedicate alla formazione e alle competenze.

Processi decisionali assistiti da intelligenza artificiale e tutele per i lavoratori

Particolarmente rilevante risulta la misura contenuta all'art. 41 del DLgs. 179/2026, laddove sono previste specifiche tutele per i lavoratori nell'ambito dei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale concernenti il rapporto di lavoro.
Secondo tale disposizione, che si allinea a quanto previsto in materia dalla normativa europea (cfr. regolamento (UE) 2016/679 e regolamento (UE) 2024/1689), il datore di lavoro che si avvale di sistemi di IA, è tenuto ad assicurare che le decisioni relative alla costituzione, alle eventuali modifiche o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle

prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato.
Inoltre, si stabilisce che:

- il consenso del lavoratore non possa costituire un'eccezione a tale divieto;
- la decisione definitiva sia riservata a una persona fisica, tenuta ad esercitare un potere effettivo e autonomo;
- le decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione delle citate disposizioni, compreso un eventuale licenziamento, sono da ritenersi nulle;
- non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione;
- l'utilizzo dei sistemi di IA nei processi decisionali avvenga sempre nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione.

Per quanto concerne gli aspetti operativi, il citato art. 41 richiede che prima dell'avvio del trattamento, il datore di lavoro assolva agli obblighi informativi previsti dall'art. 1-*bis* del DLgs. 152/97 nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
Nell'occasione, il lavoratore ha il diritto di ottenere, a richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati.

Sicurezza sul lavoro utilizzo dei sistemi IA

Il successivo art. 42 richiede poi al Ministero del Lavoro di:

- assicurare il coordinamento delle misure finalizzate a garantire che l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi avvenga nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori stabiliti dal DLgs. 81/2008;
- promuovere l'utilizzo responsabile dei sistemi di IA anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l'Ispettorato nazionale del Lavoro e gli altri soggetti istituzionali competenti.

La norma in questione introduce poi alcuni adempimenti a carico dei datori di lavoro in materia di sicurezza in azienda.
In sintesi, si stabilisce che:

- l'utilizzo di sistemi di IA che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza vadano considerati nell'ambito della valutazione dei rischi *ex* art. 28 del DLgs. 81/2008;
- i datori di lavoro assicurino ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione in merito ai rischi specifici connessi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate.

NUOVA FUNZIONALITÀ INPS PER LE DOMANDE DI RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE

Con il messaggio 3247/2026, l'INPS ha annunciato il rilascio di un servizio on line che, tramite un unico punto di accesso per tutte le gestioni previdenziali, consente di gestire le domande di rimborso di somme indebitamente versate.

Con il messaggio 13.10.2026 n. 3247, l'INPS ha annunciato il rilascio di un servizio *on line* che, tramite un unico punto di accesso per tutte le gestioni previdenziali, consente di gestire le domande di rimborso di somme indebitamente versate.
Nella fase iniziale, potranno essere presentate le istanze di rimborso relative alle somme disponibili presso la Gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95 e, successivamente, la funzionalità verrà estesa a tutte le altre gestioni dell'INPS.

Soggetti interessati

Per quanto riguarda le richieste di rimborso presso la Gestione separata dell'INPS, il novero dei soggetti interessati è costituito dai:

- professionisti che producono redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 co. 1 del TUIR;
- committenti in caso di superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile o per altre motivazioni (versamenti duplicati, errori di versamento, ecc.);
- lavoratori parasubordinati, per la quota a loro carico, in caso di superamento del citato massimale annuo.

Con l'occasione, l'INPS rende noto che, a seguito dell'attivazione della nuova funzionalità, i precedenti canali di trasmissione delle domande non sono più disponibili.

Punto d'accesso

Per presentare la domanda di rimborso, i contribuenti o gli intermediari dovranno:

- accedere al "Cassetto previdenziale del contribuente" mediante la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS);
- selezionare "Altri Servizi" e "Domanda Rimborso Unico".

In particolare, attraverso il servizio "Domanda Rimborso Unico", sarà possibile:

- compilare e inviare un'istanza di rimborso per i contributi versati in eccedenza;
- consultare le domande presentate e riprendere la compilazione di quelle salvate in bozza;
- verificare lo stato di lavorazione.

Causali rimborso

Il servizio è stato progettato per tutte le gestioni previdenziali dell'INPS, ma la prima fase di attivazione è riservata alla Gestione separata e prevede differenti tipologie di utenti e causali di rimborso.
In particolare, l'Istituto previdenziale precisa che le tipologie di utenti sono i professionisti, i soggetti committenti e i lavoratori parasubordinati, mentre le tre macro-causali sono così denominate:

- Gestione Separata - Committenti per superamento del massimale;
- Gestione Separata - Parasubordinati;
- Altro.

Accedendo dal "Cassetto previdenziale del contribuente" la procedura identificherà la tipologia di utente e configurerà la domanda in modo coerente.
Qualora un soggetto acceda come lavoratore parasubordinato senza che risultino contributi nella Gestione separata, il sistema segnalerà l'anomalia. Analogamente, l'accesso come "committente per superamento del massimale" in assenza di somme disponibili determinerà una segnalazione di incongruenza.
Si precisa che la causale "Altro" è invece riservata alle richieste non connesse al superamento del massimale annuo e può essere selezionata, ad esempio, dal soggetto committente per recuperare somme versate a seguito di applicazione di un'aliquota non corretta o dal libero professionista per ottenere il rimborso di eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Casi particolari

Con il messaggio in commento, l'INPS evidenzia come risultino particolarmente rilevanti le domande riconducibili alle causali "Gestione Separata - Committenti per superamento del massimale" e "Gestione Separata - Parasubordinati", in considerazione delle indicazioni contenute nel messaggio 1561/2025, con il quale il medesimo Istituto previdenziale ha disposto l'invio di un'apposita comunicazione ai lavoratori parasubordinati che, nell'anno di riferimento, hanno superato il citato massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Nell'anno seguente, concluse le verifiche di merito, inclusa quella sull'aliquota applicata, analoga comunicazione verrà trasmessa a ciascun soggetto committente per la quota di competenza.
L'avviso informerà i destinatari dell'eventuale contribuzione indebitamente versata e suscettibile di rimborso.
Ciascun soggetto committente potrà quindi richiedere, per ogni lavoratore parasubordinato interessato, la restituzione della quota eccedente di propria competenza selezionando "Gestione Separata - Committenti per superamento del massimale".

LA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA SUCCESSIVA ALLA DOMANDA DI PENSIONAMENTO

Con il messaggio 3113/2026, l'INPS ha fornito indicazioni in ordine alla decorrenza da attribuire alle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa.

Con il messaggio 2.10.2026 n. 3113, l'INPS ha fornito indicazioni in ordine alla decorrenza da attribuire alle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa.

Disciplina generale

I soggetti interessati sono tutti i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali), nonché gli iscritti alla Gestione separata *ex* L. 335/95.

Nel merito, con la circ. 7.10.2022 n. 110, l'INPS aveva chiarito che nei casi di liquidazione delle pensioni anticipate o dei trattamenti pensionistici di invalidità, la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dell'omissione contributiva.

Facendo seguito alla citata circolare, con il messaggio 3113/2026, l'Istituto previdenziale precisa che lo slittamento riguarda i predetti lavoratori autonomi che:

- richiedono l'accesso alla pensione anticipata o di invalidità;
- alla data della domanda, non hanno perfezionato il requisito contributivo minimo a causa di omissioni contributive riferite a periodi precedenti;
- regolarizzano successivamente alla data della domanda tali periodi, determinanti per il diritto alla pensione, entro i termini di decadenza dell'azione giudiziaria.

Sul punto, si chiarisce che, ai fini dell'applicazione della citata regola, è irrilevante che l'assicurato abbia già ricevuto o meno un avviso bonario, un avviso di addebito o una cartella esattoriale.

In altri termini, ciò che rileva è che, alla data della domanda di pensione, risultino non versati, alle scadenze previste, i contributi relativi ai periodi pregressi alla domanda di pensione, i quali, al termine dell'attività preliminare di sistemazione del conto assicurativo, risultino necessari per perfezionare il diritto al trattamento pensionistico richiesto.

La regola dello slittamento si applica anche nel caso in cui i contributi determinanti per il diritto alla pensione, non versati alle scadenze previste, siano oggetto di

rateizzazione e il relativo pagamento si completi dopo la presentazione della domanda di trattamento pensionistico.
In tal caso, però, se l'interessato anticipa il pagamento delle rate determinanti per perfezionare il diritto alla pensione già al momento della presentazione della domanda di pensione, l'INPS non procederà al rigetto della medesima.

Ipotesi in cui non ricorre lo slittamento

Sempre con il messaggio in commento, vengono altresì indicate alcune ipotesi in cui il criterio di slittamento della decorrenza previsto dalla circ. 110/2022, sempre riferito alle pensioni anticipate e di invalidità dei lavoratori autonomi, non trova applicazione.
Un primo caso ricorre quando la contribuzione oggetto di regolarizzazione contributiva non è determinante per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico. In tale situazione, precisa l'INPS, se alla data della domanda di pensione risulta comunque già perfezionato il requisito contributivo minimo richiesto, la successiva regolarizzazione non incide sulla decorrenza del trattamento, ma solo sulla misura della pensione.
Una seconda ipotesi di mancato slittamento riguarda i casi in cui, alla data della domanda di pensione, il requisito contributivo non sia ancora perfezionato soltanto perché il versamento determinante per il perfezionamento del diritto alla pensione non è ancora eseguibile, in quanto la relativa scadenza della rata è fissata dalla legge in data successiva alla citata domanda.
Il medesimo criterio deve essere applicato anche nel caso in cui, alla data della domanda di pensione risultano omessi contributi pregressi determinanti, ma il requisito contributivo minimo si perfeziona comunque con il versamento, nei termini previsti, della contribuzione corrente avente scadenza successiva alla domanda di pensione.
Tali precisazioni dell'INPS sono particolarmente rilevanti per gli iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per i quali opera il principio della c.d. "non frazionabilità" del contributo annuo. Ne consegue che i contributi utili per la maturazione del diritto alla pensione, anche se riferiti ai primi mesi dell'anno, possono essere valorizzati ai fini pensionistici solo dopo il pagamento dell'intero contributo annuo, ossia successivamente al versamento di tutte le 4 rate previste.
Infine, l'Istituto previdenziale evidenzia come la regola dello slittamento della decorrenza della pensione non trovi applicazione neppure nel caso in cui al momento della domanda non siano ancora conosciuti i redditi dell'anno di liquidazione della pensione stessa e i contributi relativi a tale anno risultano determinanti ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO PIÙ ELEVATE PER I DIPENDENTI DELLE PMI

Con la sentenza 174/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarata illegittimo l'art. 8 della L. 604/66 limitatamente alle parole ", se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro", in quanto limita la discrezionalità del giudice nel determinare in termini più ampi l'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo.

Con la sentenza 22.10.2026 n. 174, la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 8 della L. 604/66, applicabile ai lavoratori assunti prima del 7.3.2015 da imprese che non raggiungono i limiti dimensionali di cui all'art. 18 co. 8 della L. 300/70.
In particolare, l'illegittimità costituzionale è riferita limitatamente alle parole "*, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro*".

Profilo normativo

L'art. 8 della L. 604/66 interviene in materia di licenziamento illegittimo, indicando la disciplina applicabile ai lavoratori assunti prima del 7.3.2015 (data di entrata in vigore del DLgs. 23/2015) da imprese che non raggiungono i limiti dimensionali di cui all'art. 18 co. 8 della L. 300/70.
In particolare, la norma in commento dispone che qualora non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro 3 giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo, ai fini della determinazione dell'importo da riconoscere, a fattori come:

- il numero dei dipendenti occupati;
- le dimensioni dell'impresa;
- l'anzianità di servizio del prestatore di lavoro;
- il comportamento e le condizioni delle parti.

Nell'ultima parte della norma, era prevista la possibilità di maggiorare l'indennità fino a 10 mensilità, per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 10 anni, e fino a 14 mensilità, per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, "*se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro*".

La decisione della Corte Costituzionale

La sentenza in parola, ha dunque giudicato incostituzionale la citata norma limitatamente alle parole "*, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro*".
Nel dettaglio, è stato evidenziato che è il predetto requisito dimensionale a ostacolare l'esercizio della discrezionalità del giudice nel determinare l'indennità

risarcitoria all'interno di una forbice più ampia, con un tetto massimo non di 6 mensilità ma di 10 o 14 mensilità a seconda dell'anzianità del dipendente.
Per innalzare il tetto indennitario fino a 10 o a 14 mensilità la norma richiedeva, infatti, sia il predetto requisito dimensionale, sia il requisito legato all'anzianità di servizio, superiore rispettivamente a 10 o a 20 anni.
Quanto al requisito dell'anzianità di servizio, si chiarisce che l'anzianità lavorativa di almeno 10 anni è ormai stata acquisita dai lavoratori assunti prima del 7.3.2015, per i quali risulterà progressivamente privo di rilievo ostativo, per ottenere una maggiorazione fino a 14 mensilità, anche il requisito dell'anzianità di 20 anni.
Quanto, invece, al requisito dimensionale, si afferma che lo stesso è ormai irrilevante, dato che sin dalla L. 108/90 è stato ridefinito il campo di applicazione della tutela reale, con modifica dell'art. 18 della L. 300/70.
Eliminando, quindi, tale condizione, si consente l'ampliamento in favore di tutti i "vecchi assunti" nelle imprese di minori dimensioni della forbice entro la quale potrà spaziare la discrezionalità del giudice.

Tutele per tutti i lavoratori assunti da piccole imprese

Per effetto di tale decisione, il giudice può quindi riconoscere ai lavoratori assunti prima del 7.3.2015 da piccole imprese che siano stati illegittimamente licenziati fino a 10 mensilità, avendo gli stessi già acquisito un'anzianità superiore a 10 anni, arrivando a 14 mensilità con anzianità superiore ai 20 anni.
Per gli assunti dal 7.3.2015 in aziende sottosoglia la disciplina applicabile è quella di cui all'art. 9 del DLgs. 23/2015, che, per effetto della sentenza 21.7.2025 n. 118, non contiene più il limite delle 6 mensilità. Tali lavoratori, in caso di licenziamento non sorretto da giustificato motivo oggettivo o soggettivo o da giusta causa, possono già beneficiare di una tutela indennitaria dimezzata che può arrivare fino a 18 mensilità.

LE NOVITÀ DI OTTOBRE IN PILLOLE

DIRIGENTI INDUSTRIA

ACCORDO 19.10.2026

L'Accordo interviene sulla disciplina della previdenza complementare, chiarendo che l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sussiste esclusivamente nei confronti dei dirigenti in servizio iscritti al Fondo Previndai e per tutta la durata della loro adesione. Tale contributo non è pertanto dovuto qualora il dirigente scelga di aderire a un diverso Fondo di previdenza complementare.

PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (CONFCOMMERCIO)

ACCORDO 20.10.2026

Le Parti stipulanti del CCNL 5.6.2024 applicabile ai dipendenti di aziende operanti nei settori dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva e commerciale e del turismo hanno chiarito alle istituzioni pubbliche e a tutte le stazioni appaltanti che il c.d. "Contratto Fipe", da esse sottoscritto, rappresenta, per le attività economiche comprese nel suo campo di applicazione, il contratto collettivo maggiormente rappresentativo da indicare nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre.
Due le valutazioni richiamate:

- il fatto che si tratta del CCNL sottoscritto dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con riferimento all'ambito di attività cui è riconducibile l'oggetto dell'appalto o della concessione affidati all'impresa, anche quando tale attività non costituisca quella prevalente;
- il fatto che tale contratto sia stato espressamente preso a riferimento dal Ministero del Lavoro nella redazione delle tabelle ufficiali per la determinazione del costo medio del lavoro nel comparto dei pubblici esercizi e della ristorazione collettiva.

Le Parti hanno altresì rilevato come, la valutazione di equivalenza non possa limitarsi ai soli elementi retributivi, dovendo necessariamente estendersi all'insieme delle tutele normative.

SCUOLE RELIGIOSE (AGIDAE)

TABELLE 26.10.2026

Le Parti hanno diramato una tabella che apporta alcune modifiche ai valori retributivi indicati nel precedente Accordo 19.5.2026.
Confermate le decorrenze di settembre 2026, gennaio 2027, maggio 2027 e dicembre 2027, le modifiche introdotte riguardano esclusivamente gli importi relativi ad alcuni livelli, con valori che si differenziano per un massimo di circa 10,00 euro complessivi nel biennio rispetto a quelli indicati nell'Accordo del maggio scorso.

IL *FOCUS* SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI NOVEMBRE 2026

COMUNICAZIONE, GRAFICA ED EDITORIA (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.11.2026

Decorrono dall'1.11.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 25.11.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- *Imprese artigiane:*
  liv. 1A, 2.546,29 euro; liv. 1B, 2.264,27 euro; liv. 2, 2.124,16 euro; liv. 3, 1.992,23 euro; liv. 4, 1.848,56 euro; liv. 5 *bis*, 1.690,94 euro; liv. 5, 1.616,72 euro; liv. 6, 1.522,42 euro.
- *Piccole e medie imprese:*
  liv. 1A, 2.572,98 euro; liv. 1B, 2.287,54 euro; liv. 2, 2.146,00 euro; liv. 3, 2.012,70 euro; liv. 4, 1.867,56 euro; liv. 5 *bis*, 1.708,31 euro; liv. 5, 1.633,35 euro; liv. 6, 1.538,08 euro.

IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.11.2026

Decorrono dall'1.11.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 12.1.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.137,11 euro; liv. 1, 2.040,11 euro; liv. 2, 1.853,52 euro; liv. 3, 1.678,32 euro; liv. 4, 1.545,24 euro; liv. 5, 1.449,62 euro; liv. 6, 1.370,96 euro.

SUPERMINIMO COLLETTIVO
SCADENZA DELL'1.11.2026

A decorrere dall'1.11.2026 il superminimo assorbibile spettante ai dipendenti assunti precedentemente al 22.12.2015 a seguito dell'assorbimento della quattordicesima mensilità, si riduce ai seguenti valori: liv. Q, 107,23 euro; liv. 1, 102,16 euro; liv. 2, 92,97 euro; liv. 3, 83,80 euro; liv. 4, 76,83 euro; liv. 5, 72,41 euro; liv. 6, 68,29 euro.

METALMECCANICI (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.11.2026

Decorrono dall'1.11.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 25.11.2024; di seguito ne riportiamo i valori:

- *Settore metalmeccanica e installazione d'impianti:*
  liv. 1, 2.106,03 euro; liv. 2, 1.959,57 euro; liv. 2-*bis*, 1.850,31 euro; liv. 3, 1.779,22 euro; liv. 4, 1.676,98 euro; liv. 5, 1.615,17 euro; liv. 6, 1.540,21 euro.
- *Settore orafo, argentieri e affini:*
  liv. 1, 2.107,06 euro; liv. 2, 1.963,10 euro; liv. 3, 1.786,93 euro; liv. 4, 1.680,64 euro; liv. 5, 1.616,09 euro; liv. 6, 1.532,25 euro.
- *Settore odontotecnica*:
  liv 1S, 2.184,74 euro; liv. 1, 1.975,89 euro; liv. 2, 1.871,64 euro; liv. 3, 1.691,88 euro, liv. 4, 1.593 euro; liv. 5, 1.525,64 euro; liv. 6, 1.467,89 euro.
- *Settore restauro beni culturali:*

liv. Q, 2.820,94 euro; liv. 1, 2.648,83 euro; liv. 2, 2.037,37 euro; liv. 3, 1.893,31 euro; liv. 4, 1.867,55 euro; liv. 5, 1.750,51 euro; liv. 6, 1.671,42 euro.

METALMECCANICI (ARTIGIANATO/CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.11.2026

Decorrono dall'1.11.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dagli Accordi 20.12.2024 e 22.9.2026; di seguito ne riportiamo i valori:

- *Settore metalmeccanica e installazione d'impianti:*
  liv.1, 2.108,00 euro; liv. 2, 1.961,00 euro; liv. 3, 1.852,00 euro; liv. 4, 1.781,00 euro; liv. 5, 1.678,00 euro; liv. 6, 1.617,00 euro; liv. 7, 1.542,00 euro.
- *Settore orafo, argentieri e affini:*
  liv.1, 2.109,00 euro; liv. 2, 1.965,00 euro; liv. 3, 1.788,00 euro; liv. 4, 1.682,00 euro; liv. 5, 1.618,00 euro; liv. 6, 1.534,00 euro.
- *Settore odontotecnica:*
  liv.1, 2.185,00 euro; liv. 2, 1.873,00 euro; liv. 3, 1.693,00 euro; liv. 4, 1.594,00 euro; liv. 5, 1.527,00 euro; liv. 6, 1.469,00 euro.
- *Settore restauro beni culturali:*
  liv. Q, 2.822,00 euro; liv. 1, 2.650,00 euro; liv. 2, 2.039,00 euro; liv. 3, 1.895,00 euro; liv. 4, 1.869,00 euro; liv. 5, 1.752,00 euro; liv. 6, 1.673,00 euro.

TERZIARIO (CONFCOMMERCIO)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.11.2026

Decorrono dall'1.11.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dagli Accordi 22.3.2024 e 28.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori: Q, 2.243,85 euro; liv. 1, 2.021,28 euro; liv. 2, 1.748,39 euro; liv. 3, 1.494,41 euro; liv. 4, 1.292,46 euro; liv. 5, 1.167,69 euro; liv. 6, 1.048,33 euro; liv. 7, 902,69 euro; operatore di vendita 1ª cat., 1.220,04 euro; operatore di vendita 2ª cat., 1.022,70 euro.

ISTRUZIONI INPS PER LA FRUIZIONE DEL "*BONUS* MAMME" 2026

Con la circ. 106/2026, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per l'accesso al nuovo bonus mamme 2026 ex art. 1 co. 207 della L. 199/2025, mentre con il successivo messaggio 3343/2026 ha comunicato l'apertura del servizio per la presentazione delle domande.

Con la circ. 16.10.2026 n. 106, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per consentire l'accesso al nuovo "*bonus* mamme" 2026 previsto dall'art. 1 co. 207 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), mentre con il successivo messaggio 20.10.2026 n. 3343 l'Istituto previdenziale ha reso nota l'apertura del servizio per la presentazione delle domande.

Profili normativi

L'art. 1 co. 207 della L. 199/2025 (di seguito, legge di bilancio 2026) riconosce, per l'anno 2026, un'integrazione al reddito in favore delle lavoratrici madri con due o più figli. La misura si colloca in continuità con il beneficio previsto per l'anno 2025 dall'art. 6 del DL 95/2025.
Il nuovo quadro normativo prevede, in particolare:

- l'incremento dell'importo mensile da 40,00 a 60,00 euro, fino a un massimo annuo di 720,00 euro;
- il differimento all'anno 2027 dell'esonero contributivo parziale di cui all'art. 1 co. 219 della L. 207/2024;
- il coordinamento, per l'anno 2026, con l'esonero contributivo previsto dall'art. 1 co. 180 della L. 213/2023, in favore delle lavoratrici madri con almeno 3 figli titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Destinatarie

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, il beneficio in questione riguarda le lavoratrici:

- dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (rientrano nell'ambito di applicazione anche i rapporti di lavoro intermittenti e quelli a scopo di somministrazione);
- autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96, e la Gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95.

Invece, non rientrano nel novero delle destinatarie coloro che sono titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all'Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Inoltre, alle lavoratrici con 3 o più figli il *bonus* non spetta per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Queste ultime, infatti, accedono alla decontribuzione totale *ex* art. 1 co. 180 della L. 213/2023 fino al 31.12.2026.

Requisiti

Per accedere al *bonus* mamme 2026, le lavoratrici devono essere madri:

- con due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni;
- con tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.

Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data dell'1.1.2026 o si deve perfezionare entro il 31.12.2026.
In caso di possesso del requisito, lo stesso si intende soddisfatto per l'intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del 10° anno di età del secondo figlio o del 18° anno di età del figlio più piccolo nel caso di 3 o più figli.
Se il requisito si perfeziona in un momento successivo all'1.1.2026, il "*bonus* mamme" 2026 spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito.
Inoltre, per accedere al *bonus* mamme 2026 la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2026 deve essere pari o inferiore a 40.000,00 euro annui.

Importo

Il *bonus* mamme 2026 è pari a 60,00 euro mensili (non più 40,00 euro mensili come nel 2025) per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, fino a un massimo di 12 mensilità e a un importo complessivo di 720,00 euro.
Le mensilità spettanti per il periodo dal 1.1.2026 al 31.12.2026 sono corrisposte, in unica soluzione, nel mese di dicembre 2026, contestualmente al pagamento della mensilità riferita al medesimo mese.

Domanda

Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito istituzionale *www.inps.it*, seguendo il percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità", "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità", "Per genitori", "Vedi tutti i servizi", "Nuovo Bonus mamme 2026".
Per la compilazione della domanda occorre accedere al "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche". L'istanza può essere presentata anche tramite il *contact center* multicanale o gli Istituti di patronato.
Nella domanda, la lavoratrice deve:

- dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, il rispetto delle condizioni previste dalla normativa;
- indicare anche la modalità di pagamento prescelta tra accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.

La domanda va presentata entro il:

- 31.12.2026;
- oppure entro il 31.1.2027 se il requisito si perfeziona nel mese di dicembre 2026.

All'interno del servizio sarà possibile:

- accedere alle ricevute e alla documentazione prodotte dal sistema;
- monitorare lo stato di lavorazione della domanda;
- aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.

All'esito dell'istruttoria, l'INPS adotterà il provvedimento di:

- accoglimento;
- accoglimento parziale limitatamente ad alcune delle mensilità dell'anno richieste in domanda;
- rigetto della domanda.

Erogazione dell'importo

Le mensilità spettanti per il periodo da gennaio a dicembre 2026 saranno corrisposte in unica soluzione nel mese di dicembre 2026, contestualmente alla mensilità riferita al medesimo mese, qualora l'istruttoria sia definita in tempo utile.
Se l'istruttoria non potrà essere conclusa in tempo utile per il pagamento nel mese di dicembre, le somme spettanti saranno corrisposte, all'esito della relativa definizione, dal mese di gennaio 2027.

Riesame

In caso di rigetto della domanda o di accoglimento parziale, la lavoratrice potrà presentare una richiesta telematica di riesame.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studiodotcom